



I nuovi criteri del marchio Ecolabel UE applicato alle strutture ricettive

Ing. Domenico Zuccaro
Ing. Raffaella Alessi
Dott.ssa Giulia Maggiorelli

*Servizio per le Certificazioni Ambientali
Dipartimento per la Valutazione, i Controlli e la Sostenibilità Ambientale*

Sommario

- Normativa
- Situazione Ecolabel UE in Italia: turismo e campeggio
- Confronto con Europa
- La nuova decisione 2017/175/UE
- Criteri obbligatori e facoltativi
- Come presentare la domanda di concessione della licenza d'uso del marchio Ecolabel UE



Normativa

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE).

Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25/01/2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alle strutture ricettive (pubblicata sulla GUUE L.28 del 2/2/2017)

D.M. 2 agosto 1995, n.413 "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit"

Decisioni abrogate:


2009/564/CE: servizi di campeggio

2009/578/CE: servizi di ricettività turistica



Le licenze rilasciate con le decisioni abrogate saranno valide fino al 25/09/2018


Situazione in Italia e in Europa



Totale licenze turismo + campeggio - Fonte dati : OC europei tramite EU Ecolabel Helpdesk Team - marzo 2017 (Italia, aprile 2017)

198 + 23 campeggi = 221 strutture

ITALIA- Servizio Ric.Turistica-Evoluzione temporale Licenze Ecolabel UE





ISPRA

La Decisione (UE) 2017/175 (del 25/01/2017)

Campo di applicazione: servizi di ricettività turistica e di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica: ristorazione, strutture ricreative o sportive, spazi verdi, strutture per eventi (conferenze, riunioni), impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.



Prerequisiti: rispetto di disposizioni legislative nazionali e locali in materia di agibilità, efficienza energetica e isolamento termico, fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle acque reflue (compresi i WC chimici), raccolta e smaltimento dei rifiuti, sicurezza e salute, vincoli paesaggistici...

L'impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge.

La Decisione (UE) 2017/175

Requisiti per l'ottenimento del marchio Ecolabel UE:

La struttura deve essere conforme a :

- tutti i requisiti della parte A dell'allegato della decisione (criteri obbligatori)
- un numero sufficiente di criteri nella parte B dell'allegato per raggiungere il punteggio minimo pari a 20 a cui si aggiungono:
 - + 3 punti se è previsto un servizio ristorazione
 - + 3 punti se sono presenti spazi verdi
 - + 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti



**Le nuove licenze Ecolabel UE saranno valide fino
al 25/01/2022**

Numero criteri: confronto

Campeggi
(Dec. 2009/564/CE):
30 obbligatori, 97
totali

Dec 2017/175/UE	Criteri obbligatori	Dec 2009/578/CE (ricettività turistica)	Criteri obbligatori
Gestione Generale	1 – 5 [6]	Gestione generale	23- 29 [7]
Energia	6 -13 [8]	Energia	1-10 [10]
Acqua	14 – 16 [3]	Acqua	11 – 15 [5]
Rifiuti e acque reflue	17 – 19 [3]	Rifiuti	17-20 [4]
Altri criteri	20- 22 [3]	Altri servizi	21, 22 [2]
-		Detersivi e disinfettanti	16 [1]

Dec 2017/175/UE	Criteri facoltativi	Dec 2009/578/CE (ricettività turistica)	Criteri facoltativi
Gestione Generale	23-27 [5]	Gestione generale	86- 90 [5]
Energia	28-41 [14]	Energia	30-49 [20]
Acqua	42-50 [9]	Acqua	50-62 [13]
Rifiuti e acque reflue	51-59 [9]	Rifiuti	70-73 [4]
Altri criteri	60- 67 [7]	Altri servizi	74-85 [12]
-		Detersivi e disinfettanti	63-69 [7]



ISPRA

Criteri obbligatori: gestione generale

Sistema di gestione ambientale (criterio 1)

Confermati: politica ambientale e programma d'azione che stabilisce gli obiettivi di prestazione ambientale da fissare ogni due anni. La conformità al criterio è accettata se la struttura è registrata EMAS o ISO 14001

PIU': Processo di valutazione interna per verificare ogni anno le prestazioni dell'azienda; la relazione sarà messa a disposizione dell'Organismo Competente.

Informazioni agli ospiti su risparmio energetico, idrico, riduzione dei rifiuti, mezzi di trasporto (criterio 3): Anche solo in forma orale e non necessariamente scritta.

Altri criteri

Confermati: formazione del personale (annuale), monitoraggio dei consumi e interventi di manutenzione generale alle apparecchiature. In particolare per gli impianti di condizionamento (criterio 4) la frequenza di controllo minima non è più definita dal contenuto in peso di gas fluorurati ma dall'emissione di tonnellate equivalenti di CO₂.

*Esempio: 3 kg di R410. (GWP 2088) -> $(3/1000) \times 2088 = 6,26$
Ton-equiv di CO₂ -> controllo annuale
1,5 kg di R407C . (GWP 1774) -> $(1.5/1000) \times 1774 = 2.67$ Ton-
equiv di CO₂ -> Nessun controllo previsto*

Criteri obbligatori: Energia (I)

Criterio 6: Efficienza energetica degli apparecchi per riscaldamento d'ambiente e dell'acqua

Caldaie esistenti: requisiti sostanzialmente invariati rispetto alle Decisioni del 2009 (cogenerazione o 3*).
Le apparecchiature per il riscaldamento d'ambiente installate durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE devono rispettare il limite per l'efficienza energetica stagionale minima (Dec. 2014/314/UE, Reg 811 e 813/2013); quelle per il riscaldamento dell'acqua devono invece presentare una classe energetica minima (Reg. UE 812 e 814/2013)



Criterio 8: Efficienza energetica dell'illuminazione.

Almeno il 40% delle lampadine e il 50% di quelle accese più di 5 ore al giorno deve essere di classe A.
Dopo due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE: 80% e 100% rispettivamente (cioè le percentuali richieste alle licenze vigenti oggi)

Criterio 10: Spegnimento automatico del riscaldamento, ventilazione, illuminazione

Impianti esistenti: informazioni agli ospiti riguardo allo spegnimento di luci e/o riscaldamento (criterio 3).

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) installati durante il periodo di assegnazione del marchio Ecolabel UE: spegnimento automatico quando le finestre sono aperte o gli ospiti escono dalla stanza. Sistemi di spegnimento automatico delle luci quando gli ospiti escono dalle stanze: a seguito di ristrutturazioni durante il periodo di validità della licenza.



Criteri obbligatori: Energia (II)

Criterio 11: Apparecchi per il riscaldamento di aree esterne

E' escluso l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura per il riscaldamento o condizionamento di aree esterne, laddove le decisioni del 2009 ne consentivano l'impiego se alimentate da fonti rinnovabili.

Criterio 12: Approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili (in corso di correzione in Commissione Europea)

Opzione 1: Fornitori di energia che offrono almeno il 50% di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzie di origine separati ("GO").

La struttura deve stipulare preferibilmente un contratto di fornitura con il 50% di energia da fonti rinnovabili. Se nessun fornitore può garantire questa percentuale, allora la percentuale residua (o, nel caso peggiore, intera) può essere raggiunta attraverso l'acquisto separato di GO.

Opzione 2: Qualora siano presenti almeno 5 fornitori di RES al 100% la struttura deve necessariamente stipulare con uno di essi il contratto di fornitura.

Se la struttura non rientra in entrambi i requisiti è esonerata dal criterio.



Criteri obbligatori: Acqua

Criterio 14 e 15: Dispositivi idraulici efficienti

Flusso medio di acqua dai rubinetti di lavandini bagni e docce: max 8,5 litri/minuto (era 9 l/min nelle decisioni precedenti).

Per quanto riguarda gli scarichi dei vasi sanitari installati durante il periodo di validità della licenza (criterio 15) essi devono avere uno scarico medio effettivo $\leq 4,5$ l.

Criterio 16: Riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto

Aggiunge, rispetto alle precedenti decisioni, la possibilità di fissare la frequenza di cambio della biancheria da letto e asciugamani anche secondo quanto stabilito da un sistema indipendente di certificazione cui partecipa il servizio di ricettività.



Criteri obbligatori: Rifiuti

Criterio 17: riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

NO: monodose per gli alimenti non deperibili come caffè, zucchero, cacao in polvere.

SI: bustine di tè. Inoltre: monodose zucchero e caffè nelle stanze se sono biologici o provengono da commercio equo e solidale e capsule caffè se vengono restituite al produttore per essere riciclate.

NOVITA' - Alimenti deperibili (yogurt, marmellate, miele, carni fredde, dolci): per equilibrare i rifiuti da imballaggio e i rifiuti alimentari, quindi per ridurre gli sprechi di cibo, la struttura ricettiva deve seguire una procedura documentata che delinei il modo in cui si ottimizza l'equilibrio fra i due tipi di rifiuti in base al numero degli ospiti e quindi collegandolo alle presenze su base stagionale.

Criterio 18: Articoli usa e getta

I prodotti usa e getta per l'igiene per il corpo (cuffie da doccia, shampoo, saponi...) potranno essere messi a disposizione degli ospiti solo se richiesti da questi o se previsti da una certificazione indipendente o dalla politica della catena alberghiera.



Criteri facoltativi - Energia

Criterio 28: efficienza energetica degli apparecchi per riscaldamento.

Premia le strutture che hanno già installato tipologie di apparecchiature rientranti nel criterio n.6, a-c (applicabile per apparecchi installati a licenza Ecolabel ottenuta).



Criterio 31: Classe energetica delle apparecchiature domestiche (frigoriferi, forni, lavastoviglie, lavatrici, apparecchiature per uffici, asciugabiancheria, aspirapolvere, lampade)

Aumenta di un livello la classe energetica minima richiesta per ottenere punteggio (generalmente A++); permette l'assegnazione di un punteggio anche per un 50% di apparecchi conformi.

Per le apparecchiature di illuminazione la classe minima richiesta è A++.

Criterio 38: Approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Punteggio nel caso di fornitura di energia elettrica 100% da RES mediante sottoscrizione contratto individuale (punteggio extra se è certificata da un marchio ambientale) oppure mediante acquisto di GO da fornitore certificato da marchio ambientale (tipo Ekoenergy, European Green...)

Criterio 39: Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili

Punteggio diverso a seconda della percentuale del consumo generale (minimo 10% = 1 punto, massimo 50% = 5 punti)

Criteri facoltativi - Acqua

Criterio 42: Rubinetti da bagno e docce

Flusso di acqua medio delle docce: 7 litri al minuto e/o flusso dai rubinetti: 6 litri al minuto. Viene inoltre aggiunto ulteriore punteggio nel caso in cui si disponga di almeno il 50% di rubinetteria certificata Ecolabel UE o comunque con altro marchio ISO tipo 1.

Criterio 43: Vasi sanitari e orinatoi

Gli orinatoi, ove presenti, devono utilizzare un sistema senz'acqua; scompare quindi lo scarico automatico o manuale. Possibilità di ottenere ulteriore punteggio in caso di orinatoi o vasi sanitari certificati Ecolabel UE o con altro marchio ISO tipo 1.

La validità dei criteri per "Vasi sanitari e orinatoi" (dec. 2013/641/UE) terminerà il 7/11/2017 e non sarà prorogata.

Criterio 44 e 45: Consumo d'acqua da lavastoviglie e lavatrici

Il calcolo del consumo di acqua degli elettrodomestici viene semplificato grazie alla predisposizione di tabelle che indicano il consumo idrico massimo in funzione del numero dei coperti (per le lavastoviglie) e del carico (per le lavatrici)

Cancellati: criterio sul timer per le docce e sull'installazione di miscelatori per regolare la temperatura e il flusso dell'acqua.




Altri criteri

Politica del lavoro (criterio 61)

Nuovo criterio che premia la politica del lavoro volta a garantire alcuni vantaggi sociali al personale: tempo libero per la formazione, pasti gratuiti o buoni pasto, uniformi e abbigliamento professionale gratuiti, sconti su prodotti/servizi presso la struttura ricettiva, regime sovvenzionato di trasporti sostenibili, cauzione per ottenere un mutuo.

Prodotti locali e biologici (criterio 65)

Confermato il punteggio per prodotti locali (160 km dalla struttura ricettiva); punteggio extra nel caso di alimenti prodotti da agricoltura biologica (regolamento CE n. 834/2007)



Principali criteri eliminati

Obbligatorî

- 5) Efficienza energetica degli edifici → prerequisito
- 16) Disinfettanti

Facoltativi (*)

- 39) Audit del rendimento energetico degli edifici
- 42) Architettura bioclimatica
- 45) **Posizionamento dei frigoriferi** (per risparmio energetico)
- 47) Timer sauna
- 53) **Scarico WC** (ora obbligatorio ma solo per wc installati a ecolabel rilasciato)
- 56) **Temperatura e flusso d'acqua dei rubinetti**
- 57) Timer per docce




16

- 64) Pitture e vernici ISO I o Ecolabel UE
- 65) Accendifuoco artificiali per barbecue
- 67) **Pulizia meccanica**
- 68) Giardini e orti biologici
- 69) Insetticidi e repellenti
- 74) Tetti (ricoperti da piante)
- 85) Qualità aria ambienti interni

** in grassetto i criteri richiesti e approvati in almeno il 50% delle domande*



Come si ottiene il marchio Ecolabel UE in Italia

- 1 Scaricare la decisione 2017/175/UE e verificare che il servizio sia tra quelli certificabili (art. 1) 
- 2 Scaricare dal sito web la “Procedura Per La Concessione Della Licenza D’uso Del Marchio” e tutta la documentazione inerente al servizio (Manuale utente e moduli di verifica).
- 3 Preregistrazione sul registro Ecat.
- 4 Presentare la domanda di concessione della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE alla Sezione Ecolabel del Comitato Ecolabel Ecoaudit presso ISPRA, corredata di tutte le dichiarazioni e documentazioni (anche fotografiche) previste dai criteri (obbligatori e quelli facoltativi che concorrono al punteggio minimo richiesto) della decisione 2017/175/UE.

! Allegare copia versamento diritti di istruttoria
- 5 Entro due mesi dal ricevimento della domanda il supporto ISPRA verifica la documentazione, effettua la verifica in loco (durante il periodo di attività della struttura); se le informazioni sono esaustive, ISPRA invia il proprio parere alla Sezione Ecolabel del Comitato per L’Ecolabel e l’Ecoaudit.
- 6 Entro 30 giorni la Sez. Ecolabel delibera in merito alla domanda del richiedente
- 7 Eventuale stipula del contratto

<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue>

CONTATTI



Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit

<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitato-ecolabel-ecoaudit>
segreteria.ecolabel@isprambiente.it



Le domande per ottenere la licenza d'uso del marchio Ecolabel UE
devono essere inviate a:

Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Ecolabel
c/o ISPRA, Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 ROMA



ISPRA

ISPRA: www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue

ecolabel@isprambiente.it



Ecolabel UE ISPRA



@EcolabelUEIspra

Definizioni

- 1) «**servizi di ricettività turistica**», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
- 2) «**servizio di campeggio**», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
- 3) «**servizi di ristorazione**», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;
- 4) «**strutture ricreative o sportive**», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;
- 5) «**spazi verdi**», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.



Criterio 6 (con licenza Ecolabel UE in vigore)

6.a: Riscaldamento d'ambiente ad acqua

- i) Unità di cogenerazione ad alto rendimento oppure:
- ii) Apparecchi con efficienza energetica stagionale minima η_s oppure limite di emissione GHG (rif. Reg. 811 e 813/2013; Dec. 2014/314/UE)

Esempio: una caldaia a pompa di calore che usa R410A (GWP = 2090) deve rispettare sia $\eta_s \geq 130$ sia $\text{CO}_{2,\text{eq}} < 150$ g/kWh

Una caldaia a p.d.c. che usa R407 C (GWP = 1610) deve rispettare $\eta_s \geq 120$

Tutti, tranne caldaia a biomassa solida e pompe di calore: $\eta_s \geq 98\%$
Caldaie a biomassa solida: $\eta_s \geq 79\%$
Caldaie a p.d.c. $\left\{ \begin{array}{l} \eta_s \text{ almeno } 107 \text{ (a seconda del GWP del refrigerante)} \\ \text{Oppure} \\ 150 \text{ gCO}_2 \text{ equiv/kWh (obbligatoria per GWP} \geq 2000) \end{array} \right.$

6.b: Riscaldamento locale d'ambiente

Conformità all'efficienza stagionale minima
(Reg. UE 2015/1185: combustibile solido
Reg. UE 2015/1188: per altre tipologie)

6.c: Riscaldamento dell'acqua

È richiesta una classe energetica minima (A o A+) a seconda del carico dichiarato dell'apparecchiatura (Reg. 813 e 814/2013)
Per carico > XXL è richiesta una efficienza energetica di riscaldamento $\geq 131\%$

Criterio 12 – Punti chiave (testo in corso di revisione presso la Commissione Europea)

12.a) Fornitori di tariffe verdi con almeno il 50% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure coperta da certificati di garanzia d'origine separati

- Sottoscrizione di una tariffa verde che offre almeno il 50% da RES. Se questa percentuale non può essere raggiunta:
- Acquisto separato di “certificati di garanzia d'origine” per raggiungere il 50% di energia da fonti rinnovabili

12.b) Almeno 5 fornitori di E.E. che offrono 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili

- Sottoscrizione di contratto con uno dei fornitori

Mancanza delle condizioni
a) oppure b)

- La struttura è esclusa dall'applicazione del criterio.

